

# NOVITA' REM REDDITO DI EMERGENZA



Novità contenute nel D.L. 137/2020 "Decreto ristori"

A decorrere dal **10 novembre 2020** ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, è possibile presentare la **NUOVA DOMANDA di Reddito di Emergenza** prevista dal recente decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "Decreto ristori").

IL REM, introdotto con il decreto legge n. 34/2020, era già stato prorogato con il decreto legge n. 104/2020 che ha riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti la possibilità di presentare una nuova domanda per il riconoscimento di un'ulteriore mensilità (*indipendentemente dall'aver già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il precedente beneficio*).

Il recente decreto legge n. 137/2020 (*cosiddetto Decreto ristori*) ha previsto la possibilità di ottenere **2 ulteriori mensilità, per i mesi di novembre e dicembre 2020**.

IL REDDITO DI EMERGENZA si rivolge ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

## CHI PUO' PRESENTARE LA NUOVA DOMANDA

I nuclei famigliari che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio)

I nuclei famigliari che hanno ottenuto solo il primo REM (*quello introdotto dal decreto legge 34/2020 relativo alle prime due mensilità*)

Per tutti i nuclei già beneficiari del secondo REM (di cui al decreto legge n. 104/2020 e relativo a una ulteriore mensilità) il riconoscimento avverrà d'ufficio, senza necessità di presentare domanda.

## REQUISITI

I nuclei familiari che al momento della domanda sono cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:

- **Residenza in Italia;**
- **Valore del reddito familiare mensile inferiore all'ammontare del beneficio del REDDITO DI EMERGENZA stesso**
- **Valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000, il massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;**
- **Valore ISEE inferiore ad € 15.000;**

L'importo complessivo del REDDITO DI EMERGENZA va da un minimo di € 400 ad un massimo di € 840.

## IL REDDITO DI EMERGENZA NON È COMPATIBILE:

- Con le altre forme di sostegno al reddito previste dal Governo per l'emergenza sanitaria Covid-19.
- Non viene erogato ai titolari di pensione.
- Non viene erogato a chi ha un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore al beneficio economico spettante.
- Non viene erogato a chi è titolare di reddito di cittadinanza.